

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

ai sensi della lett. a) dell'art. 9 della L.R. 02 dicembre 2009 n° 29

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico da parte della comunità locale determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, nonché le modalità di imposizione e riscossione dei canoni;

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/03/2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 26/04/2023

PREMESSA

Gli Usi Civici sono diritti spettanti ad una collettività territorialmente ben delimitata (gli abitanti di un Comune o di una frazione) e consistono in varie forme di godimento; diritti di pascolare, di abbeverare il proprio bestiame, di raccogliere legna per uso domestico. I cittadini, a qualunque classe appartengano acquistano dalla nascita il Diritto di Uso Civico, perché con la vita acquistano il diritto di avere i mezzi per sostenersi, e così come il diritto alla vita, l'Uso Civico è inalienabile ed imprescrittibile.

L'Uso Civico è un istituto giuridico che a prima vista può sembrare di minima importanza nello svolgimento del diritto vigente, ed invece un più attento esame, una indagine alle fonti dirette, li dimostrano di una vitalità e forza, ed importanza economica rilevante, quasi un mirabile potere di adattamento li facesse pure oggi elemento importante di benessere sociale.

Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse nuove condizioni politiche, sociale, economiche, culturali, produttive ed ambientali sviluppatasi con l'evoluzione economico-sociale.

Da questa nozione, scaturisce la conseguenza che forma il principio cardine dei demani civici: che questi appartengono ai cittadini in proprietà e non ai Comuni, alle Frazioni, o ad altri Enti che, quali organi esponenziali dei propri cittadini, possono solo provvedere per la loro amministrazione.

L'Uso Civico è quindi il diritto che spetta ai componenti della collettività del Comune di Casale Corte Cerro di fare legna da ardere per uso domestico e di raccogliere legna sui terreni appartenenti al Comune o di pascolare i propri animali domestici. Tali diritti sono considerati essenziali per la collettività perché mirano a soddisfare un bisogno primario dei cittadini che la compongono. La collettività partecipa al godimento dei diritti di Uso Civico nelle forme e nei modi stabiliti nel presente regolamento.

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

NORME DI CARATTERE GENERALE ED AMMINISTRATIVO

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco allegato (Allegato A: *Elenco terreni ed estratti mappa su base catastale dei terreni gravati da uso civico*), derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte la Liguria e la Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766.

2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

ART. 2 – REGIME GIURIDICO

1. Ai sensi degli art. 8 e 12 della legge 16.6.1927 n. 1766, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da Uso Civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.

2. Considerata la natura demaniale dei beni di Uso Civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.

Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:

- a) la conduzione di strutture agricole
- b) la realizzazione di infrastrutture sportive
- c) ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.

3. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli Usi Civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancamento e di legittimazione.

4. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in riferimento a quanto disposto dalla legge 16.6.1927 n. 1766.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Gli Usi Civici riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune di Casale Corte Cerro sono il "legnatico" e il "pascolo";

2. Ai sensi del comma 1, art. 3, Legge regionale 29 del 02 dicembre 2009 gli usi civici sono "diritti reali, imprescrittibili, goduti in comune da una determinata collettività locale su beni di proprietà, pubblica o privata, inalienabili ed inusucapibili, assimilabili ai beni demaniali".

ART. 4 – PRINCIPI, AVENTI DIRITTO E BENEFICIARI

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto essenziale riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Casale Corte Cerro e viene esercitato annualmente per conto di tutti i componenti del nucleo familiare da uno solo dei componenti purché maggiorenne;

2. Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, coabitanti residenti nel Comune. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.
3. Il Comune disciplina l'uso civico di legnatico consistente nella raccolta di legna secca ed assegno di lotti di piante morte e da taglio ad uso combustibile.
4. La legna deve essere fornita agli aventi diritto a seguito di domanda.
5. Il concessionario deve provvedere per proprio conto al taglio, esbosco e trasporto del materiale legnoso se usufruisce del lotto di piante da tagliare.
6. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n°332 si specifica che, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio comunale.
7. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile.
8. Gli aventi diritto o beneficiari sono tutti gli iscritti nel registro della popolazione residente nel Comune.
9. Se più nuclei familiari si uniscono per rapporti di parentela, o altre cause, non chiedendo la variazione anagrafica, l'assegno sarà unico perché unico è il focolare.

TITOLO SECONDO USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO DA COMBUSTIBILE

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni delle vigenti normative forestali nazionali e regionali.
2. Il godimento dell'uso civico di legnatico si articola in due forme:
 - a) raccolta a titolo gratuito di legna secca:
E' concessa a titolo gratuito a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale la possibilità di raccogliere la legna secca e morta giacente a terra avente un diametro massimo di 10 cm. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), è fatto obbligo agli utenti di non scompigliare le cataste.
 - b) assegnazione a pagamento:
Gli utenti di uso civico possono richiedere, per le esigenze del proprio nucleo familiare, assegnazioni a pagamento di legname ad uso focatico, a seguito dell'emissione del bando di assegnazione da parte del Comune entro il 30 settembre di ogni anno. Il corrispettivo del pagamento è determinato insindacabilmente dal comune, sulla base dei costi di progettazione, e del prezzo di mercato del prodotto legnoso.
3. L'amministrazione comunale, valutata l'effettivo numero di singoli richiedenti e il loro diritto, predispone, tramite soggetto abilitato, le operazioni di martellata, assegno e stima.
Potranno essere assegnate:
 - b.1) piante troncate, secche gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da non dover restare in dotazione al bosco.

b.2) piante cedue da taglio ad uso combustibile.

4. Una volta predisposto e approvato il progetto di taglio e al suddivisione in singoli lotti, l'amministrazione comunale, procederà attraverso sorteggio in seduta pubblica ad assegnare le particelle di taglio ad ogni richiedente.

5. E' fatto assoluto divieto agli utenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati.

6. Coloro che non procedessero, dopo l'assegnazione, al pagamento ed alla rimozione del legname assegnato, saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia e non potranno essere titolari di altre assegnazioni.

7. Le eccedenze risultanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti comma possono essere eventualmente destinate alla individuazione di lotti destinati a commercializzazione. Il Comune, con specifica deliberazione di Giunta comunale, fisserà il canone, le modalità ed i termini per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica.

ART. 6 – ESERCIZIO DEL DIRITTO

1. Il diritto di uso civico di legnatico viene esercitato annualmente da uno solo dei componenti il nucleo familiare.

2. Il taglio delle piante dovrà svolgersi durante la stagione silvana, nel rispetto del vigente Regolamento Forestale Regionale e delle eventuali prescrizioni contenute nel progetto di taglio;

3. L'avente diritto/beneficiario che provvede al taglio ed esbosco per proprio conto del lotto assegnato, deve eseguirlo a regola d'arte con strumenti ben taglienti, comprese le motoseghe, senza lacerazione della corteccia e rispettando il presente regolamento e tutte le leggi forestali.

ART. 7 – PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA

1. I tagli nei boschi con assegnazione a pagamento, potranno essere effettuati dall'avente diritto nel periodo della cosiddetta stagione silvana: dal 1° ottobre al 15 aprile dell'anno successivo al di sotto dei 600 metri s.l.m. e dal 1° ottobre al 30 aprile dai 600 ai 1000 metri s.l.m. .

2. L'uso civico della raccolta di legna secca potrà essere esercitato previa Autorizzazione del Comune, a seguito istanza dell'avente diritto durante tutto l'anno.

3. Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante dovrà esercitarsi come indicato all'art. 5 e 6, ponendo in essere durante le operazioni di taglio, esbosco, accatastamento e trasporto tutte le cautele e gli accorgimenti finalizzati a prevenire il verificarsi di possibili comportamenti pregiudizievoli per l'integrità fisica degli operatori e/o di terze persone.

4. Per l'esercizio del diritto dell'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade, già in essere, di accesso al bosco. E' assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

ART. 8 - DOMANDA

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico deve farne esplicita richiesta entro i termini stabiliti dall'avviso/bando di assegnazione.

2. La comunicazione dell'accoglimento o del diniego della domanda verrà data tramite lettera al richiedente o attraverso affissione all'Albo Pretorio del Comune di Casale Corte Cerro.

ART. 9 - AVVISO PUBBLICO – BANDO DI ASSEGNAZIONE

1. Il Comune provvede ad informare i cittadini che sono aperte le prenotazioni.

2. Gli avvisi devono contenere:

- a) il termine di presentazione delle domande;
- b) il quantitativo indicativo di legna spettante a ciascun nucleo familiare;
- c) le modalità di usufruire dell'uso civico di legnatico;
- d) la località di raccolta.

3. I bandi di assegnazione devono contenere:

- a) il numero di lotti da assegnare;
- b) le modalità di usufruire dell'uso civico di legnatico;
- c) il valore posto per ogni singolo lotto da assegnare;
- d) la località di taglio;
- e) le prescrizioni e i termini di esecuzione dell'intervento.

ART. 10 – DIVIETI E SANZIONI

1. E' assolutamente vietato:

- a) cedere ad altri, anche a titolo gratuito, il diritto o il frutto dell'uso civico di legnatico;
- b) trasportare il legnatico al di fuori del territorio comunale;
- c) commercializzare la legna proveniente dall'uso civico di legnatico;
- e) trasportare legna nei giorni di pioggia e comunque finché il terreno non sia sufficientemente asciutto per non danneggiare il suolo.

2. Ogni infrazione al presente regolamento, salvo che non sia prevista e punita da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del codice penale sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ART. 11 - DECADENZA O REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il lotto di bosco ritorna a disposizione del Comune:

- a) con la rinuncia dell'avente diritto;
- b) per trasferimento o cambio di residenza dell'avente diritto;
- c) per mancato taglio entro i termini stabiliti.

ART. 12 – SORVEGLIANZA

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.

2. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento spetta al corpo di Polizia Locale, ai Carabinieri Forestali e al settore foreste della Regione.

TITOLO TERZO USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 13 – SUDDIVISIONE DEL PASCOLO

1. I pascoli comunali vengono suddivisi in due distinte originarie categorie (a seconda del loro utilizzo) per capi bovini e per capi ovicaprini.
2. Le superfici indicate corrispondono al territorio effettivamente pascolabile.
3. Nel rispetto del rapporto di carico 1 bovino adulto = 5 ovicaprini la Giunta Comunale sia in sede di concessione che in sede di assegnazione dei pascoli in esubero, esaurita la disponibilità di pascoli per capi bovini (oppure di pascoli per capi ovicaprini) potrà soddisfare le richieste in deroga all'originaria destinazione.

Art. 14 – PASCOLO BOVINO E OVICAPRINI

1. Il pascolo bovino comunale conformemente alle consuetudini e ai carichi zootecnici ammissibili, verrà all'occorrenza suddiviso in comprensori pascolivi a favore della popolazione residente. Laddove non vi fosse interesse da parte della popolazione residente nella concessione/conduzione delle superfici pascolive soggette ad uso civico, l'amministrazione comunale potrà concedere suddetti terreni a soggetti diversi;

Art. 15 – STRUTTURE D'ALPEGGIO

1. Le strutture di alpeggio di proprietà comunale insistenti sui pascoli gravati da uso civico, sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e concesse "a corpo" con lo stesso.

Art. 16 – CARICHI PASCOLIVI

1. I carichi massimi di ogni comprensorio di pascolo comunale (espressi in U.B.A./ ettaro/anno) sono stabiliti dalla Giunta comunale sulla base di relazioni zootecniche prodotte da soggetti abilitati incaricati dal comune e periodicamente aggiornate per un razionale sfruttamento del patrimonio pascolivo.

2. La conversione n°capi/U.B.A.(Unità Bovina Adulta) avviene secondo la seguente tabella:

- vacca in lattazione	1 U.B.A.
- manze ed altre bovine asciutte da sei mesi a due anni	0,7 U.B.A.
- vitelli e manzette fino a sei mesi	0,5 U.B.A.
- ovini e caprini	0,2 U.B.A.

Art. 17 – STAGIONE PASCOLIVA

1. Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	Sempre	
Tra 800 e 1500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1500	15 maggio	15 ottobre

2. Il Responsabile del servizio con motivata ordinanza può stabilire annualmente periodi diversi da quelli indicati al comma precedente.
3. Coloro che immettono nei pascoli comunali bestiame prima della data stabilita saranno puniti ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
4. Alla stessa sanzione saranno sottoposti coloro che demonticheranno in data successiva a quella stabilita.

TITOLO QUARTO PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

Art. 18 – CONCESSIONE DEI PASCOLI E DELLE STRUTTURE D'ALPEGGIO

1. Il Comune di Casale Corte Cerro, concede a titolo oneroso l'uso civico dei pascoli e relative strutture di pertinenza di cui è proprietario, per un periodo stabilito in anni sei con inizio dalla data di stipula del contratto, secondo le procedure, modalità, condizioni e tariffe stabilite negli articoli successivi.
2. Al fine dell'assegnazione e del suo mantenimento, i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno apposita istanza;
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'agente di Polizia Locale o il soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare il sopralluogo, in presenza degli interessati, al fine di verificare:
 - a) la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei titolari previsti nell'art. 4 del presente regolamento;
 - b) la corrispondenza del numero dei capi di cui si richiede la monticazione ed il numero dei capi di cui si è proprietari e che effettivamente hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio.
4. Il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento da parte dell'agente di Polizia Locale o del soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale comporta la mancata assegnazione del pascolo.

Art. 19 – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. Sulla scorta dei controlli e degli accertamenti effettuati dall'agente di Polizia Locale o dal soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale, la Giunta Comunale concederà agli aventi diritto di uso civico a titolo oneroso i pascoli e le strutture d'alpe di cui è proprietario il Comune con le seguenti modalità:
 - a) dovrà essere soddisfatto l'uso civico della popolazione richiedente ed avente diritto per il numero dei capi accertati dall'agente di Polizia Locale o dal soggetto incaricato dall'Amministrazione comunale fino alla concorrenza del carico pascolivo dei rispettivi comprensori;
 - b) se i comprensori di pascolo risultassero a carico completo, alla popolazione avente diritto potrà essere assegnato il pascolo in altri comprensori con carenza di carico oppure potranno essere assegnati pascoli ovicapri da utilizzare per bovini e viceversa;
2. In sede di affidamento in concessione la Giunta Comunale può inoltre stabilire l'accorpamento di due o più pascoli al fine di rendere economicamente vantaggiosa la conduzione degli stessi.
3. Gli assegnatari dei pascoli ad uso civico e delle strutture dovranno confermare annualmente al Comune l'accettazione mediante comunicazione scritta entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione e procedere al versamento di una somma pari al 10% del totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria.
4. La mancata segnalazione e pagamento della caparra provoca il decadimento del diritto di uso civico.
5. In pendenza di assegnazione del pascolo, data la possibile variazione annuale dei capi aventi diritto effettivo di monticazione, si procederà a variazione del pascolo assegnato solo se verrà superata la soglia del più o meno 10% di quanto assegnato inizialmente.
6. Annualmente all'inizio della stagione pascoliva, in contraddittorio con l'assegnatario, e con un rappresentante delle associazioni di categoria, alla presenza dell'Agente di Polizia Locale e/o esperto

incaricato dall'Amministrazione comunale si procederà a redigere un verbale dal quale risultino le condizioni del pascolo e degli immobili assegnati.

7. Si procederà alla stesura del verbale anche in assenza dell'assegnatario, del rappresentante delle associazioni di categoria quando gli stessi siano stati convocati con congruo anticipo.

Art. 20 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari sono costituiti consegnatari dei beni ed hanno l'obbligo di mantenere i pascoli e di eseguire la manutenzione ordinaria delle strutture assegnate.

2. Gli assegnatari devono comunicare agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei capi in proprietà che hanno trascorso l'intero anno solare sul territorio ai fini del pagamento degli oneri di concessione di cui al successivo art. 23.

3. La mancata presentazione dell'istanza o il rifiuto da parte dell'interessato di far eseguire l'accertamento di cui all'articolo precedente comporta la mancata assegnazione del pascolo.

TITOLO QUINTO ESERCIZIO DEL DIRITTO IN PENDENZA DI ASSEGNAZIONE

Art. 21 – NUOVI TITOLARI DI SUO CIVICO

1. I residenti del Comune di Castale Corte Cerro, non aventi diritto in precedenza all'esercizio dell'uso civico di pascolo, che abbiano maturato il diritto di cui all'art. 4, devono far pervenire agli Uffici comunali, entro e non oltre il 31 gennaio, apposita istanza redatta sul modello predisposto dall'ente e da ritirarsi a cura degli interessati presso la sede municipale.

2. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo quarto.

TITOLO SESTO PASCOLI E STRUTTURE D'ALPE ESUBERANTI

Art. 22 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PASCOLI E DELLE STRUTTURE D'ALPE

1. Ove non risulti possibile addivenire all'affidamento in concessione con gli utenti di cui all'art. 4, lo stesso sarà esteso a terzi mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata.

2. La concessione dovrà essere pubblicizzata mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi idonei allo scopo.

3. La concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché i corrispettivi offerti non siano inferiori alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.

4. A parità di offerte costituirà titolo di preferenza la residenza nei Comuni della Valle Strona, Omegna, Gravellona Toce.

5. La concessione dovrà avere una durata compatibile con l'esercizio del diritto di uso civico previsto all'art. 18.

6. La Giunta Comunale concederà le strutture d'alpe ai richiedenti cui è stato concesso il pascolo in cui sono collocate e per la stessa durata prevista per lo stesso.

7. In caso di più richieste si procederà alla concessione mediante asta al rialzo tra i vari richiedenti con assegnazione a chi presenterà l'offerta più vantaggiosa.

8. L'aggiudicatario provvederà entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione alla stipula dell'atto di convenzione ed al versamento di una somma pari al 10% del totale dovuto a titolo di caparra confirmatoria.

9. Il mancato pagamento o la mancata firma della convenzione provoca il decadimento della concessione.

TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI GENERALI SULL' USO DEI PASCOLI

Art. 23 – TARIFFE DEI PASCOLI E DELLE STRUTTURE

1. La Giunta Comunale stabilisce con apposito atto deliberativo le tariffe di pascoli e strutture che possono essere aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno antecedente la stagione di monticazione. L'amministrazione può anche determinare le tariffe dei pascoli e delle strutture, a seguito di nuove richieste di assegnazione.

2. Esse saranno pagate dall'avente diritto ad uso civico assegnatario o dal terzo aggiudicatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora e gli aventi diritto agli usi civici o i terzi aggiudicatari decadono dall'esercizio del diritto per la stagione pascoliva successiva.

Art. 24 – METODO DI PASCOLO

1. Al fine di mantenerne nel tempo la "qualità", il pascolo per le singole aree assegnate, dovrà avvenire rispettando il carico pascolivo assegnato al fine di evitare sottopascolo e sovrapascolo, e adottando razioni tecniche di pascolamento come il pascolo turnato, utilizzo di recinzioni mobili etc.

2. Annualmente al termine della stagione pascoliva, con le modalità di cui all'art. 19, commi 5 e 6, si procederà ad un sopralluogo per la verifica dell'osservanza della disposizione del comma 1.

3. La grave inosservanza delle regole di cui al comma 1, comporta, la perdita dell'esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.

4. Il verbale dovrà contenere, quando possibile, elementi per la quantificazione dei danni.

Art. 25 - CONTROLLI

1. A garanzia del rispetto delle quote di monticazione, del territorio, delle strutture d'alpe assegnate e del metodo di pascolo, l'amministrazione comunale potrà procedere ad effettuare controlli durante la stagione pascoliva.

2. L'eventuale presenza di un numero superiore di capi animali rispetto a quanto assegnato come pure il mancato rispetto dei tempi di monticazione / demonticazione o del metodo di pascolo, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia, provocherà, la perdita dell'esercizio del diritto di uso civico per la stagione pascoliva successiva.

3. Sarà cura dell'agente di Polizia Locale e/o dell'esperto incaricato dall'Amministrazione comunale accertare con apposito sopralluogo che:

a) vengano rispettate le quote ed i tempi di monticazione/demonticazione, le aree assegnate, le modalità di pascolo previste;

b) la stalla venga usata con diligenza e sia riconsegnata nello stesso stato di assegnazione.

Art. 26 - SANZIONE

1. Violazioni gravi del presente regolamento verbalizzate e sanzionate dal Comune o dai Carabinieri Forestali per quanto di specifica competenza, provocheranno la sospensione del "diritto di uso civico" sui pascoli comunali sia per la stagione pascoliva in corso che per quella successiva.

Art. 27 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione e viene trasmesso per competenza all'Ufficio provinciale degli Usi Civici.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____

Senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Depositato presso la Segreteria comunale dal _____ al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Entrato in vigore _____

ALLEGATO B

Raccolta a titolo gratuito di legna secca

AI SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Oggetto: Uso civico di materiale legnatico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a Casale Corte Cerro, in Via _____ n. _____, C.F. _____, ai sensi del
Regolamento comunale per la disciplina dell'uso civico di legnatico,

chiede

alla S.V. l'autorizzazione per la raccolta di materiale legnatico per tot. quintali stimati _____ nel
bosco comunale denominato _____ in località _____.

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.
76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

dichiara

1. di essere residente a _____ (____) in via _____;
2. di conoscere il regolamento comunale dell'uso civico;
3. il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone;
4. per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà _____;
5. il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in Via _____ ed utilizzato in Via
_____;
6. di accettare tutte le condizioni stabilite nell'avviso di raccolta stesso da parte dell'Amministrazione
comunale;
7. che la suddetta assegnazione è ad uso esclusivo del proprio nucleo familiare nel luogo di residenza e
che pertanto la legna assegnata non può essere venduta né ceduta a terzi;
8. di essere a conoscenza che la quantità di ogni lotto sarà rapportata al quantitativo annuo disponibile e
delle richieste di assegnazione dei censiti;
9. di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi la raccolta.

Casale Corte Cerro, _____

Firma

Allega alla presente: fotocopia del documento di identità

Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
varranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO C

Assegnazione a titolo oneroso

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Oggetto: Uso civico di materiale legnatico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

e residente a Casale Corte Cerro, in Via _____ n. _____, C.F. _____, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell'uso civico di legnatico,

chiede

l'assegnazione del Lotto n. ____ (in cifre) _____ (in lettere) ed offre l'importo di € _____ (in cifre) _____ (in lettere)

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76, nonché di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R.445/2000,

dichiara

1. di essere residente a _____ (____) in via _____;
2. di NON essere operatore economico nel settore specifico (legname);
3. di conoscere il regolamento comunale dell'uso civico;
4. il proprio nucleo familiare è composto da n. _____ persone;
5. per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà _____;
6. il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in Via _____ ed utilizzato in Via _____;
7. di accettare tutte le condizioni stabilite nel Bando di assegnazione stesso da parte dell'Amministrazione comunale;
8. che la suddetta assegnazione è ad uso esclusivo del proprio nucleo familiare nel luogo di residenza e che pertanto la legna assegnata non può essere venduta né ceduta a terzi;
9. di essere a conoscenza che la quantità di ogni lotto sarà rapportata al quantitativo annuo disponibile e delle richieste di assegnazione dei censiti;
10. di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi il taglio;
11. di osservare le disposizioni del vigente Regolamento Forestale Regionale.
12. di porre in essere nelle operazioni di taglio, esbosco, accatastamento e trasporto tutte le cautele e gli accorgimenti finalizzati a prevenire il verificarsi di possibili comportamenti pregiudizievoli per l'integrità fisica degli operatori e/o di terze persone;
13. di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni di cui sopra.

Casale Corte Cerro, _____

Firma

Allega alla presente: fotocopia del documento di identità

Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.